

## **ART. 1**

**(art. 1 della legge 29 marzo 1903, n. 103,**

**e art. 1° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047)**

I comuni possono assumere nei modi stabiliti dal presente testo unico , l'impianto e l'esercizio diretto dei pubblici servizi e segnatamente di quelli relativi agli oggetti seguenti (1):

1° costruzione di acquedotti e fontane e distribuzione di acqua potabile ;

2° impianto ed esercizio dell'illuminazione pubblica e privata;

3° costruzione di fognature ed utilizzazione delle materie fertilizzanti;

4° costruzione ed esercizio di tramvie a trazione animale o meccanica ;

5° costruzione ed esercizio di reti telefoniche nel territorio comunale ;

6° impianto ed esercizio di farmacie ;

7° nettezza pubblica e sgombrò di immondizie dalle case ;

8° trasporti funebri, anche con diritto di privativa, eccettuati i trasporti dei soci di congregazioni, confraternite ed altre associazioni costituite a tal fine e riconosciute come enti morali (2);

9° costruzione ed esercizio di molini e di forni normali;

10° costruzione ed esercizio di stabilimenti per la macellazione, anche con diritto di privativa;

11° costruzione ed esercizio di mercati pubblici, anche con diritto di privativa ;

12° costruzione ed esercizio di bagni e lavatoi pubblici;

13° fabbrica e vendita del ghiaccio;

14° costruzione ed esercizio di asili notturni;

15° impianto ed esercizio di omnibus, automobili e di ogni altro simile mezzo, diretto a provvedere alle pubbliche comunicazioni ;

16° produzione distribuzione di forza motrice idraulica ed elettrica e costruzione degli impianti relativi ;

17° pubbliche affissioni, anche con diritto di privativa, eccettuandone sempre i manifesti elettorali e gli atti della pubblica autorità ;

18° essiccatoi di granturco e relativi depositi;

19° stabilimento e relativa vendita di semenzai e vivai di viti ed altre piante arboree e fruttifere.

Uguale facoltà è attribuita alle province per i servizi di cui ai numeri 4, 5, 15, 16, 18 e 19 e per altri di interesse provinciale. L'assunzione e l'esercizio di tali servizi da parte delle province sono regolati dalle disposizioni del presente testo unico, intendendosi sostituiti agli organi del comune quelli della provincia ed equiparate le province ai comuni ai quali sono assegnati 80 consiglieri.

(1) Alcuni dei pubblici servizi elencati nell'articolo che si annota sono attualmente obbligatori per i comuni. Vedi art. 91, R.D. 3 marzo 1934, n. 383, che stabilisce, tra l'altro, l'obbligatorietà delle spese per i servizi relativi alle opere di provvista di acqua potabile, e delle fognature (lett. C, n. 14), all'illuminazione pubblica (lett. C, n. 6), alla nettezza pubblica (lett. C, n. 2), ai trasporti funebri (lett. C, n. 11), ai macelli pubblici (lett. C, n. 16), ai mercati all'ingrosso e al minuto (lett. C, nn. 17 e 20). Al riguardo, vedi anche i provvedimenti richiamati nelle note ai singoli numeri dell'articolo.

(2) Vedi, anche, in materia, il regolamento di polizia mortuaria, approvato con R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880.

## **ART. 2**

**(art. 2 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e art. 2 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3047)**

Ciascuno dei servizi assunti direttamente deve, salvo ciò che è disposto dall'articolo 15, costituire un'azienda speciale, distinta dall'amministrazione ordinaria del comune, con bilanci e conti separati, e regolata dalle disposizioni del presente testo unico .

Quando però si tratti di servizi di non grande importanza o di tal natura da potersi riunire convenientemente, potrà essere costituita una azienda sola che provveda a più servizi, tenendo contabilità separate .

Le aziende speciali hanno la capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento del loro fine e di stare in giudizio per le azioni che ne conseguono. Esse sono soggette alla vigilanza del consiglio comunale, che può sempre esaminarne l'andamento

Gli utili netti dell'azienda, accertati dal conto approvato, salvo il disposto dell'articolo seguente lettere a) e d), e detratto quando si ritenga di dover destinare al miglioramento ed allo sviluppo della azienda stessa, ed anche a ridurre le tariffe dei servizi, sono

devoluti al bilancio comunale e saranno versati alla cassa del comune nei modi e tempi da stabilirsi coi regolamenti speciali delle singole aziende .

Alle perdite, che eventualmente si verificchino, si fa fronte col fondo di riserva costituito come alla lettera d) dell'articolo seguente ed, in caso di insufficienza, con appositi stanziamenti nella parte straordinaria della spesa del bilancio comunale, salvi gli effetti dell'art. 19 .

Agli ampliamenti ed ai miglioramenti dell'azienda si potrà eccezionalmente provvedere anche col fondo di ammortamento e con le riserve.

### **ART. 3**

**(art. 3 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047)**

Ciascuna azienda è retta da un regolamento speciale che, oltre a contenere tutte le norme per il funzionamento amministrativo contabile e tecnico dell'azienda, determina :

a) i requisiti per la nomina a direttore, la cauzione che questi deve prestare prima di essere assunto in servizio, la retribuzione dovutagli sotto forma di stipendio fisso e se debba essergli attribuita una compartecipazione agli utili e in quale misura;

b) le norme per l'assunzione in servizio e per il licenziamento del personale, escluso qualsiasi onere di pensioni a carico diretto dell'ente o della azienda (1);

c) l'iscrizione degli operai alla cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia ed invalidità degli operai (2);

d) le norme per la ripartizione degli utili fra comune, direttore, personale e per la costituzione di un fondo di ammortamento e di riserva, e per la valutazione delle attività patrimoniali;

e) le tariffe relative al servizio e le norme per le loro modificazioni .

(1) Questa lettera deve ritenersi superata, con l'assoggettamento delle aziende autonome alla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, di cui alla L. 3 aprile 1926, n. 563, assoggettamento disposto dall'art. 3, R.D. 1° luglio 1926, n. 1130. Soppresso l'ordinamento sindacale fascista ed abrogata la legislazione corporativa con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti dalle aziende municipalizzate, compresi i direttori, viene stabilito mediante contratti collettivi, stipulati dalle associazioni sindacali di categoria, secondo l'art. 39 Cost., e sul

fondamento degli artt. 2093 cpv. e 2129 c.c. vigente. Vedi anche art. 429 c.p.c. 1940. In particolare, per i dipendenti da aziende municipalizzate che gestiscono servizi di trasporto, è applicabile lo speciale trattamento giuridico ed economico previsto per questo settore di attività dal R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modificazioni, dal

regolamento ad esso allegato, dalla L. 24 maggio 1952, n. 628, e dalla L. 22 settembre 1960, n. 1054.

(2) Attualmente, è obbligatoria l'iscrizione di tutti i dipendenti - impiegati e operai - alla Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali (C.P.E.L.), ad eccezione di quelli delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto.

#### **ART. 7**

**(art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047)**

Per l'accertamento delle responsabilità amministrative e contabili degli amministratori, del direttore e degli impiegati delle aziende speciali si applicano le norme della legge comunale e provinciale (1).

(1) Artt. 251 e segg., T.U. 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale.

#### **ART. 8**

**(art. 8 della legge 29 marzo 1903, n. 103)**

Il servizio di cassa delle aziende è fatto dal tesoriere comunale, ma con cassa e contabilità separate.

Soltanto in casi eccezionali di servizio di grande importanza e di tal natura da non potersi convenientemente disimpegnare dal tesoriere comunale, si può nel regolamento stabilire la nomina di un tesoriere speciale, con adeguata cauzione da prestarsi nelle forme stabilite dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette, e da approvarsi dal consiglio di prefettura (1).

(1) Vedi artt. 69 e segg. regolamento 1904.

#### **ART. 10**

**(art. 10 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047)**

L'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, in conformità delle disposizioni del presente testo unico, deve essere deliberata rispettivamente nelle forme stabilite dagli artt. 190 e 259 della legge comunale e provinciale, testo unico approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 (1). La deliberazione deve indicare, mediante apposito progetto di massima tecnico e finanziario, i mezzi con cui s'intende far fronte alle spese per l'impianto e per la gestione del servizio che vuolsi assumere.

(1) A tali articoli - che non sono fra quelli del T.U. 1915 richiamati in vigore dalla L. 9 giugno 1947, n. 530 - corrisponde attualmente nell'oggetto (mutui degli enti locali) l'art.

299, T.U. 3 marzo 1934: quest'articolo non fa peraltro cenno delle maggioranze qualificate da quelle richieste per la deliberazione dei mutui.

## **ART. 15**

### **Art. 16 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 13 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047**

Sono di regola esercitati in economia i servizi di cui ai numeri 1, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 14 e 19 dell'art. 1°, nonché tutti gli altri servizi per la cui tenue importanza in rapporto a quella del comune, o perché non aventi carattere prevalentemente industriale, non sia il caso di farne assumere l'esercizio nelle forme e col procedimento stabilito per la costituzione dell'azienda speciale.

L'esercizio in economia deve essere deliberato nei modi stabiliti dall'art. 10 e la deliberazione nonché il regolamento che disciplina il servizio debbono essere approvati dalla giunta provinciale amministrativa (1).

Pei comuni ai quali sono assegnati 80 consiglieri (2) la deliberazione relativa ed il regolamento che disciplina il servizio non sono soggetti alla approvazione della giunta provinciale amministrativa, a meno che vi sia opposizione da parte di un quarto almeno dei consiglieri in carica.

Contro i provvedimenti della giunta provinciale amministrativa, relativi alla deliberazione per l'esercizio in economia dei servizi e al regolamento speciale, è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni al Ministro per l'interno, che provvede definitivamente (3).

(1) Vedi anche art. 293, T.U. 3 marzo 1934, n. 383. Sui mandati in anticipazione, per l'immediato pagamento delle spese relative ai servizi gestiti in economia, vedi art. 215 del vigente regolamento di esecuzione della legge com. e prov., approvato con R.D. 12 febbraio 1911, n. 297.

(2) Ossia, quelli con popolazione superiore ai 500 mila abitanti a norma dell'art. 2, T.U. 16 maggio 1960, n. 570 sulle elezioni comunali.

(3) Vedi peraltro art. 343, cpv. T.U. 3 marzo 1934, n. 383, che limita il ricorso gerarchico agli atti con cui sia stata negata l'approvazione delle deliberazioni.

## **ART. 26**

### **Art. 27 della legge 29 marzo 1903, n. 103**

I comuni, che intendano concedere all'industria privata qualcuno dei servizi indicati all'art. 1°, debbono sempre nel relativo contratto di concessione riserbarsi la facoltà del riscatto con tali condizioni e termini che non sieno, pei comuni medesimi, più onerosi di quelli contenuti nel precedente articolo (1).

(1) Il riferimento deve intendersi, fatto all'art. 24 del presente T.U. Sull'obbligatoria inserzione di altre numerose clausole, vedi art. 265, T.U. 14 settembre 1931, n. 1175 per la finanza locale. Recano disposizioni in materia anche i successivi artt. 266, sull'approvazione delle deliberazioni di concessione, e 267, sul procedimento di scelta del concessionario.